L'ACCERTAMENTO DEL REATO "FALLIMENTARE" QUALE PRESUPPOSTO DELLA NULLITÀ DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO PER ABUSIVA CONCESSIONE DI CREDITO ALL'IMPRESA DECOTTA – CASS. CIV., SEZ. I, 18 SETTEMBRE 2026, N. 25533

A cura di **Marco GUASTADISEGNI***

MASSIMA[1]

In tema di abusiva concessione del credito all'impresa decotta, l'affermazione della nullità del contratto di finanziamento per contrarietà a norme imperative penali presuppone, innanzitutto, l'esatta individuazione delle disposizioni penali che si assumono violate, nonché, conseguentemente, lo specifico accertamento in concreto circa la realizzazione da parte dell'imprenditore in crisi di quella determinata e tassativa fattispecie incriminatrice, sotto il profilo sia oggettivo sia soggettivo, e l'attiva partecipazione dell'istituto di credito al reato commesso dall'imprenditore finanziato.

SOMMARIO

1. Il fatto 1

2. La decisione 2

3. Conclusioni 4

1. IL FATTO

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25533 depositata il 18 settembre 2026, è tornata ad occuparsi della fattispecie nota come "concessione abusiva del credito", intendendosi la concessione di finanziamenti ad imprese in crisi irreversibile o "decotte", nonché dei risvolti sulla validità dei contratti di finanziamento c.d. "abusivi", soffermandosi, in modo particolare, sulla definizione di due dei presupposti indefettibili ai fini della declaratoria di nullità del contratto di finanziamento per contrarietà a norme imperative: (i) l'esatta individuazione delle disposizioni penali violate dall'imprenditore in crisi; (ii) l'effettiva configurabilità del reato ascritto all'imprenditore in crisi e l'attiva partecipazione dell'istituto di credito al suddetto reato.

La decisione, di cui si discorre, trae origine nel contesto di una procedura fallimentare e, in particolare, da una domanda di ammissione al passivo fallimentare proposta dalla società cessionaria di crediti, originariamente in capo ad un noto istituto bancario, derivanti da due contratti di mutuo ipotecario e dal saldo passivo di un conto corrente riconducibili all'impresa dichiarata fallita.

Il giudice delegato della procedura fallimentare, accolta parzialmente la domanda relativa al saldo passivo di conto corrente, rigettò la domanda di ammissione al passivo in relazione ai restanti crediti, ritenendo nulli i contratti di mutuo ipotecario per violazione di norma imperativa, siccome stipulati per consentire all'istituto bancario di rientrare di pregresse esposizioni debitorie in una situazione economico-finanziaria dell'impresa già compromessa.

La prima decisione, in sede di opposizione allo stato passivo proposta dalla società cessionaria del credito, venne condivisa dal Tribunale di Vicenza, che, con decreto n. 4288 depositato il 26.05.2022, rigettando la proposta opposizione, non solo confermò la declaratoria di nullità di entrambi i contratti di mutuo ipotecario, ma ritenne, altresì, non dovuta neppure la restituzione all'istituto bancario (e, per esso, alla società cessionaria) delle somme indebitamente erogate all'impresa fallita, trattandosi, ad avviso del collegio, di una prestazione contraria al buon costume e, pertanto, irripetibile.

Avverso la decisione del Tribunale di Vicenza la società cessionaria dei crediti ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di ricorso, concernenti: (i) il vizio motivazionale della decisione impugnata, in quanto non recante alcun riferimento alle specifiche disposizioni di legge penale assunte come violate a fondamento della declaratoria di nullità dei contratti di mutuo; (ii) l'errato accertamento circa la configurabilità nel caso di specie della fattispecie di nullità del contratto, in ragione dell'insussistenza della violazione

* Avvocato. Componente del Comitato Editoriale della Rivista "*De Iustitia*".

[1] Massima non ufficiale.

di nome penali invocate dal fallimento (ma neppure accennate nella decisione impugnata); (iii) l'omessa pronuncia in merito all'eccepita inopponibilità della *soluti retentio* alla luce della disciplina legale della cartolarizzazione dei crediti; (iv) l'errata applicazione della *soluti retentio*, nonostante l'insussistenza dei presupposti richiesti anche in giurisprudenza per la configurabilità della "contrarietà al buon costume".

Per evidenti ragioni di priorità logica, dei quattro motivi di gravame proposti dalla società cessionaria ricorrente soltanto i primi due sono stati esaminati dai giudici di legittimità, siccome idonei a pervenire alla cassazione con rinvio del decreto impugnato.

2. *LA DECISIONE*

Come anticipato, i primi due motivi di gravame proposti dalla società cessionaria ricorrente vertono sulla configurabilità o meno nel caso esaminato della fattispecie di nullità dei contratti di finanziamento per violazione di norme imperative di natura penale configurante una "concessione abusiva di credito ad un'impresa decotta". Le censure della società cessionaria ricorrente avverso il provvedimento impugnato si concentrano, a ben vedere, tanto sul piano della motivazione addotta, quanto sul piano dell'esatta applicazione delle norme da parte dei giudici precedentemente investiti della cognizione sulla domanda di ammissione al passivo dei crediti e sul relativo giudizio di opposizione allo stato passivo.

Nello scrutinio congiunto dei due motivi di ricorso, di cui s'è detto poc'anzi, i giudici di legittimità si soffermano, preliminarmente, sulla motivazione addotta dai giudici investiti della decisione nel precedente grado di giudizio a fondamento della declaratoria di nullità dei due contratti di mutuo ipotecario, nella quale si dà per pacifica sia la contrarietà della condotta dell'istituto bancario a norme munite di presidio penale, con conseguente sanzione di nullità, sia la violazione da parte del medesimo istituto bancario dei principi alla base del patrimonio etico comune agli operatori economici nell'attuale contesto storico configurante un'offesa al buon costume nella dimensione economico-sociale, con conseguente irripetibilità della prestazione eseguita [2].

Tanto premesso, nell'accingersi ad affrontare la questione della ravvisabilità nel caso di specie della nullità dei contratti di mutuo ipotecario affermata dai giudici di merito, il collegio giudicante muove dall'adesione ad alcuni recenti arresti della giurisprudenza di legittimità in tema di nullità dei contratti di finanziamento in crisi, argomento certamente non nuovo al sindacato di legittimità.

Innanzitutto, va tenuto a mente, ad avviso dei giudici di legittimità, il discrimine tra finanziamento "lecito" e finanziamento "illecito" o "abusivo". Stando all'elaborazione giurisprudenziale sulla questione, condivida anche nell'ordinanza in esame, un finanziamento è "illecito" o "abusivo" se concesso in una situazione in cui l'impresa finanziata non aveva in realtà alcuna ragionevole prospettiva di risanamento e se la situazione economico-finanziaria critica e irreversibile era conosciuta o comunque conoscibile dall'istituto finanziatore, nell'ottica di una valutazione *ex ante* e secondo i parametri di sana e corretta gestione degli istituti bancari, nonché in ragione degli standard di conoscenze e capacità esigibili da un operatore professionale qualificato [3].

[2] Al § 5.1 della motivazione dell'ordinanza in commento viene riportato testualmente un intero passaggio del decreto impugnato nel quale i giudici del Tribunale di Vicenza affermano che « […] *paiono indubbie sia la diretta contrarietà delle condotte della Banca mutuante a norme munite di presidio penale, con conseguente sanzione di nullità dei mutui azionati in questa sede ex art. 1418 c.c., sia la violazione dei principi alla base del patrimonio etico comune agli operatori economici nell'attuale contesto storico, che sostanzia l'offesa al buon costume nella sua dimensione economico-sociale, e dalla quale discende la non ripetibilità della prestazione eseguita ex art. 2035 c.c.* […] ».

[3] Nell'elaborazione della definizione della fattispecie del finanziamento "illecito" o "abusivo" i giudici di legittimità, al § 5.2 della motivazione dell'ordinanza in esame, richiamano espressamente, condividendolo, l'orientamento espresso in materia di responsabilità della banca per la concessione abusiva di credito ad un'impresa in crisi in Cass. Civ., sez. I, 30 giugno 2021, n. 18610, secondo la quale « *Non integra un'abusiva concessione di credito la condotta della banca che, pur al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi di impresa, abbia assunto un rischio non irragionevole, operando nell'intento del risanamento aziendale ed erogando credito ad un'impresa suscettibile, secondo una valutazione "ex ante", di superamento della crisi o almeno di proficua permanenza sul mercato, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite, da cui sia stata in buona fede desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito a detti scopi.* » (così massimata; cfr. Cass. civ., sez. I, 30 giugno 2021, n. 18610, Rv. 661819-02).

Tuttavia, proseguono i giudici di legittimità, «*non ogni finanziamento illecito comporta la nullità del relativo contratto* ».

Secondo la disciplina codicistica, espressamente richiamata in motivazione, infatti, la nullità del contratto si dà – a parte i casi espressamente previsti dalla legge di cui all'art. 1418, comma 3, c.c. – quando il contratto è « *contrario a norme imperative* », come previsto dall'art. 1418, comma 1, c.c.. Invero, se, da un lato, non possono annoverarsi tra le norme imperative le disposizioni prescrittive di un determinato standard di diligenza (come, tra l'altro, le norme che orientano l'operato degli istituti di credito, improntato, innanzitutto, al principio di sana e corretta gestione di cui all'art. 5 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in breve T.U.B.), alla luce della nota distinzione tra "norme di validità" e "norme di responsabilità" recepita anche in sede giurisprudenziale [4], invece, dall'altro lato, possono rientrare nel perimetro delle disposizioni imperative rilevanti ai fini della nullità negoziale le norme incriminatrici allorché l'atto di esercizio dell'autonomia privata, ossia il contenuto del contratto, corrisponda alla fattispecie descritta dalla norma incriminatrice e realizzi il risultato vietato dalla norma penale, trattandosi in siffatte ipotesi di c.d. "reato-contratto" [5].

Quanto, specificamente, all'ambito del finanziamento all'impresa in crisi, osserva il collegio giudicante, il contratto di finanziamento può costituire lo strumento adoperato per la commissione di reati, quali, tra l'altro, le varie fattispecie di bancarotta semplice di cui al previdente art. 217 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa o, in breve, "L. Fall."), nonché all'art. 323 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (codice della crisi d'impresa o dell'insolvenza o, in breve, "C.C.I.I.") e, quindi, in tali casi sussiste la nullità del contratto di finanziamento per contrarietà alla norma imperativa penale. Inoltre, nei casi di iniziative economiche delle parti del rapporto di finanziamento connotati da particolare "disvalore", tale da integrare una condotta contraria al "buon costume" secondo la nozione estensiva invalsa nella giurisprudenza più recente [6], la prestazione eseguita in adempimento del contratto nullo (e, nella specie, si tratterebbe dell'erogazione del finanziamento) diviene irripetibile, in ragione di quanto predicato dall'art. 2035 c.c..

All'esito della disamina, seppur sintetica, degli arresti maggiormente rilevanti in materia di concessione abusiva di credito di eventuale nullità dei relativi contratti di finanziamento e conseguente irripetibilità delle relative prestazioni contrarie al

[4] Al riguardo il riferimento è al noto e consolidato principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale « […] *la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione* […] *in nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c.* […] » (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 19 dicembre 2007, n. 26724, § 1.11 della motivazione).

[5] In proposito si richiama espressamente in motivazione un arresto della giurisprudenza di legittimità in tema di nullità del contratto in caso di violazione di norme penali, secondo il quale « *A norma dell'art. 1418 c.c., è nullo il contratto contrario a norme imperative, di modo che la sanzione di illiceità colpisce il negozio innanzitutto allorché l'atto di esercizio dell'autonomia privata collida così gravemente con interessi di indole generale da assurgere di per sé alla qualificazione di reato. Ciò vale, per la precisione, quanto ai cosiddetti reati - contratto, ovvero alle fattispecie in cui la legge penale descrive la condotta tipica in termini corrispondenti a quelli che per il diritto civile occorrono per il perfezionamento di un contratto. Un atto avente una finalità economico - sociale volta a realizzare il risultato vietato dalla legge penale, identificabile appunto nella mera stipulazione di quel negozio, è di per sé in contrasto con una norma imperativa, e quindi nullo insanabilmente ex art. 1418 c.c., comma 1.* » (cfr. Cass. Civ., sez. II, 19 luglio 2023, n. 21434, § 6.6 della motivazione).

[6] Nella più recente giurisprudenza di legittimità viene adottata una nozione "estensiva" di prestazioni contrarie al buon costume – locuzione alla quale l'art. 2035 c.c. riconduce l'irripetibilità delle prestazioni – la quale « *non si identifica soltanto con le prestazioni contrarie alle regole della morale sessuale o della decenza, ma comprende anche quelle contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico dovendosi, pertanto, ritenere contraria al buon costume, e come tale irripetibile, anche l'erogazione di somme di denaro in favore di un'impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consenta all'imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l'esposizione debitoria dell'impresa, trattandosi, invero, di una condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato* » (cfr. Cass. Civ., sez. I, 5 agosto 2020, n. 16706; nonché, di recente, cfr. Cass. Civ., sez. I 25 marzo 2026, n. 7134).

buon costume, i giudici di legittimità hanno rilevato che nel decreto impugnato, nonostante il dichiarato intento di aderire agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, non era stata individuata nessuna specifica disposizione penale violata nel caso concreto, adombrandosi soltanto genericamente un'ipotetica bancarotta, ma senza in alcun modo accertare l'effettiva commissione dell'ipotetico reato e l'effettiva partecipazione anche dell'istituto di credito finanziatore alla commissione del suddetto reato. D'altro canto, ad avviso del collegio giudicante, neppure era da ritenersi sufficiente il generico riferimento alla contrarietà delle condotte all'ordine pubblico e al buon costume, giacché la violazione dei suddetti principi costituisce un effetto della violazione della norma penale, che ne rappresenta, dunque, il presupposto ineludibile.

In conclusione, nel censurare il provvedimento impugnato, è sorta l'occasione per i giudici di legittimità per confermare che « *l'affermazione della nullità del contratto di finanziamento per contrarietà a norme imperative penali presuppone innanzitutto l'esatta individuazione delle disposizioni penali che si assumono violate, presupposto per poter poi motivare l'accertamento in concreto della realizzazione di quella determinata e tassativa fattispecie incriminatrice e l'attiva partecipazione al reato della banca* ». La ragione fondamentale sottesa a tale assunto, come esplicitata in motivazione, è che « *l'ancoraggio della nullità del contratto alla violazione di (ben individuate) norme imperative (penali) è del resto essenziale perché la categoria della radicale invalidità del contratto non assuma, attraverso l'uso delle clausole generali dell'ordine pubblico e del buon costume, contorni troppo indefiniti, con intollerabile pregiudizio al valore della certezza del diritto e della stabilità dei rapporti negoziali.* ».

Pertanto, la Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione cassato con rinvio il decreto impugnato per aver il Tribunale di Vicenza dichiarato la nullità dei contratti di finanziamento senza indicare specificamente le norme imperative (penali) asseritamente violate nel caso concreto, nonché senza accertare in concreto le condotte integranti il profilo oggettivo e soggettivo della fattispecie incriminatrice, ivi inclusa l'effettiva partecipazione dell'istituto di credito quale concorrente esterno nel reato dell'imprenditore finanziato [7].

3. CONCLUSIONI

Dall'esame dell'ordinanza n. 25533/2026, emessa dalla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, oggetto del presente contributo, in materia di nullità del contratto di finanziamento per violazione di norma imperativa penale in ipotesi di abusiva concessione del finanziamento ad un'impresa in stato di "decozione" o di crisi irreversibile, emerge che la disputa sulla configurabilità o meno della nullità del contratto di finanziamento illecito si gioca, essenzialmente, sul versante penalistico della vicenda imprenditoriale. Invero, non ogni caso di finanziamento ad un'impresa in crisi (successivamente rivelatasi) irreversibile comporta di per sé la nullità del relativo contratto, bensì occorre: (i) innanzitutto, individuare con esattezza delle norme penali asseritamente violate dall'imprenditore finanziato; (ii) in secondo luogo, indagare in concreto le condotte integranti la fattispecie incriminatrice individuata, sotti il profilo oggettivo e soggettivo, tanto con riferimento alla condotta penalmente rilevante dell'imprenditore finanziato, quanto con riferimento alla partecipazione dell'istituto di credito quale concorrente esterno nel reato dell'imprenditore finanziato.

In sintesi, l'accertamento in concreto della violazione della norma imperativa penale costituisce presupposto indefettibile ai fini della sanzionabilità in termini di nullità, predicata dall'art. 1418, comma 1, c.c., della concessione abusiva di credito ad un'impresa oramai decotta.

In tale contesto, la giurisprudenza di legittimità, con l'arresto in esame, torna a porsi in aperta antitesi con un impiego di clausole generali, quali la contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume, come mere clausole di stile ed in termini apo-

[7] Ad ulteriore conforto della decisione assunta con l'ordinanza in commento, i giudici di legittimità richiamano espressamente in motivazione un precedente, nel quale era stato cassato un analogo decreto di rigetto di opposizione alo stato passivo in un caso in cui il giudice di merito aveva dichiarato la nullità del contratto di finanziamento individuando la norma penale asseritamente violata, ma senza indicare le specifiche condotte integrative del reato ascrivibili all'imprenditore e all'istituto di credito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 11 giugno 2026, n. 19288).

dittici, in modo sostanzialmente elusivo l'indefettibile accertamento in concreto circa la violazione della norma imperativa (penale) sanzionata (in via residuale) con la nullità del contratto di finanziamento, ancorando la propria decisione all'osservanza ed all'attuazione dei principi di certezza del diritto e di stabilità dei rapporti negoziali. Non è, dunque, la mera riprovevolezza della condotta tenuta dall'istituto bancario in un momento in cui la situazione economico-finanziaria dell'impresa iniziava ad avviarsi verso il baratro di una crisi irreversibile a determinare la nullità del contratto di finanziamento, ma si richiede da parte dell'istituto di credito una vera e propria condotta partecipativa nel reato commesso dall'imprenditore, con tutto ciò che ne consegue in termini di accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie del concorso esterno nel reato.

La decisione in esame, dunque, nel solco dei più recenti arresti in materia, contribuisce a restringere le "maglie" della nullità dei contratti di finanziamento stipulati con imprese prossime ad una crisi irreversibile, con notevoli impatti, specialmente, sulla massa dei creditori non qualificati, i quali, a differenza di un istituto di credito, dispongono di mezzi meno efficienti per avvedersi dell'approssimarsi del tracollo inesorabile della realtà imprenditoriale e, perciò, necessiterebbero di tutele rafforzate anche sul piano civilistico. A ben vedere, peraltro, a fronte di una ridotta tutela del ceto creditorio non qualificato, il rischio che il confinamento della nullità del contratto di finanziamento a residuali casi-limite di abusiva concessione di credito ad imprese decotte, pur fondata sulla regola di residualità della sanzione di nullità, nonché su principi di innegabile valore quali la certezza del diritto e la stabilità dei rapporti giuridici, possa comportare una potenziale deresponsabilizzazione degli istituti di credito nella concessione di risorse finanziarie alle imprese prossime allo stato di decozione, senza necessariamente apportare alcun effetto benefico sull'accesso del settore imprenditoriale al credito bancario, anche a fronte del sacrificio degli altri ceti creditori, non sembrerebbe essere così remoto.